

Allegato "A"
Rep. 2.340/1.254
del 21 dicembre
2021

Statuto di Sviluppumbria S.p.A.

DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e composizione sociale

1. E' corrente, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1, s.m.i. la Società per azioni denominata "Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.P.A.".

2. La società è a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale che opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing".

3. La Regione e i soci pubblici partecipanti al capitale sociale esercitano sulla Sviluppumbria S.P.A. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso forme di controllo congiunto le cui modalità sono definite dalla Convenzione di diritto pubblico stipulata tra tutti i soci, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della L.r. 27 gennaio 2009, n. 1, s.m.i., di seguito detta "Convenzione", ovvero mediante conclusione di appositi patti parasociali conclusi tra i soci ai sensi dell'art. 16, c. 2 lett. c) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 2 Sede sociale

1. La Società ha sede in Perugia e può istituire sedi secondarie, unità operative, agenzie e uffici di rappresentanza.

2. Il domicilio dei Soci per tutti i rapporti con la Società

sarà quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 3 Durata

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

OGGETTO SOCIALE

Art. 4 Oggetto sociale

1. La Sviluppumbria S.P.A. opera per lo sviluppo economico e la competitività del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione, ai sensi della L.r. 27 gennaio 2009, n. 1 s.m.i..

2. La Sviluppumbria S.P.A. è, altresì, società di partecipazione della Regione nelle iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento delle funzioni previste. Gli altri soci possono, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, attribuire analoghe funzioni alla stessa. I soci che si avvalgono della società mettono a disposizione le relative risorse.

3. La Sviluppumbria S.P.A. realizza la propria missione in particolare mediante:

a) la elaborazione ed attuazione di programmi e misure di sostegno e promozione dello sviluppo nell'ambito della programmazione regionale;

b) la elaborazione ed attuazione di progetti di sviluppo locale come previsto dalla legge regionale 9 luglio 2007, n. 23

	e s.m.i.;	
	c) le attività di animazione economica e quelle a supporto	
	dell'attuazione di misure di politiche regionali di svilup-	
	po, con particolare riferimento alla innovazione ed alla in-	
	ternazionalizzazione;	
	d) le attività connesse ai progetti di cooperazione interna-	
	zionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale della Re-	
	gione;	
	e) le attività connesse alle politiche preventive volte ad e-	
	vitare crisi settoriali e/o aziendali.	
	4. Le attività strumentali e di servizio alle funzioni della	
	Regione e degli Enti pubblici soci sono svolte dalla Svilupp-	
	pumbria S.P.A. mediante:	
	a) l'amministrazione e la gestione delle risorse attribuite	
	dalla Regione e dagli enti soci per lo sviluppo economico re-	
	gionale;	
	b) l'attività di consulenza e assistenza a favore della Re-	
	gione e degli enti soci;	
	c) la collaborazione alla progettazione e alla attuazione	
	delle politiche di sostegno della competitività del territo-	
	rio e del sistema delle imprese dell'Umbria;	
	d) il supporto tecnico a progetti di investimento e di svi-	
	luppo territoriale promossi dalla Regione;	
	d bis) il supporto tecnico e operativo alle attività di pro-	
	mozione turistica e di promozione integrata;	

	e) il supporto alla creazione di impresa anche con riferimen-	
	to alle imprese femminili, giovanili e del terzo settore;	
	f) l'attrazione di investimenti esogeni e attività connesse	
	ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, de-	
	centrata e transnazionale;	
	g) l'attività di monitoraggio e prevenzione delle crisi set-	
	toriali e di impresa;	
	h) la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobilia-	
	re della Regione e degli altri soci con esclusione delle at-	
	tività di manutenzione dello stesso, eccetto il patrimonio	
	immobiliare regionale destinato o destinabile con apposito	
	atto della Giunta regionale, come previsto dalla legge regio-	
	nale istitutiva dell'ATER regionale;	
	i) il supporto tecnico e operativo alle attività di informa-	
	zione e progettazione nell'ambito dei programmi comunitari,	
	anche con valorizzazione del marchio "SEU";	
	l) lo svolgimento di ogni altra attività di promozione, in-	
	formazione, diffusione, progettazione, attuazione, di istrut-	
	toria e strumentale, connessa a quelle sopra indicate o spe-	
	cificamente affidate dalla Regione o dagli altri soci.	
	5. Il supporto alla creazione di imprese potrà anche essere	
	attuato mettendo a disposizione delle stesse: locali, servi-	
	zi logistici generali e prestazioni di consulenza e sostegno	
	anche formativo agli aspetti organizzativi, tecnici, finan-	
	ziari e gestionali.	

	6. La Sviluppumbria S.P.A. può assumere iniziative e detene-	
	re partecipazioni che siano strategiche e funzionali al per-	
	seguimento della propria missione.	
	7. Per il conseguimento delle proprie finalità la Società	
	potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare e	
	immobiliare nei limiti di quanto consentito dalla normativa	
	vigente.	
	8. La Sviluppumbria S.P.A. può collaborare per il conseguimen-	
	to delle proprie finalità con enti, istituti e organismi	
	che abbiano scopi analoghi o affini, anche in ambito interre-	
	gionale, europeo e internazionale.	
	Art. 5 Svolgimento di attività	
	1. Per lo svolgimento delle attività conferite, affidate o	
	cofinanziate, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.r. 27	
	gennaio 2009, n. 1, s.m.i. i rapporti tra Sviluppumbria	
	S.P.A. e i soci sono disciplinati da apposite convenzioni	
	che ne stabiliscono finalità e contenuti di gestione e con-	
	trollo.	
	2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono necessariamente	
	l'oggetto delle attività conferite, affidate o cofinanziate,	
	i risultati che il socio intende conseguire, la durata	
	della convenzione stessa, le indicazioni essenziali sui costi	
	e le voci di spesa e la relativa copertura finanziaria.	
	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'	
	Art. 6 Finanziamento delle attività	

1. Per il finanziamento della propria attività la Società si avvale dei propri mezzi patrimoniali, dei fondi erogati dalla Regione ai sensi di quanto previsto dall'Art.11 della L.r. 27 gennaio 2009, n. 1, dei contributi dei soci ai sensi dell'art. 1, c. 2, della stessa legge, nonché degli altri proventi che comunque dovessero derivare dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 4. Oltre l'80% del fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

CAPITALE SOCIALE

Art. 7 Capitale e azioni

1. Il capitale sociale è di Euro 5.801.403,00 (cinquemilioniottocentounomilaquattrocentotré) diviso in 11.375.300 (undicimilionitrecentosettantacinquemilatrecento) azioni da Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) cadauna, aventi parità di diritti.

2. Le azioni, tutte nominative, sono rappresentate da certificati, sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionisti comporta l'adesione all'atto costitutivo, al presente Statuto, alla Convenzione prevista dall'art. 1, c. 2, L.r. 27 gennaio 2009, n. 1 e alle delibe-

razioni assembleari.

3. In caso di aumento del capitale sociale è riservato il diritto d'opzione agli azionisti salvo, diversa deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2441 codice civile.

Art. 8 Circolazione dei titoli e prelazione

1. I soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni esclusivamente ad altri soggetti pubblici.

2. E' riservato a favore dei Soci il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o di diritti di opzione sulle emittende azioni per aumento del capitale sociale.

3. Il socio che intenda alienare le proprie azioni o il diritto di opzione dovrà darne comunicazione indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione. Entro 45 giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione dandone anche comunicazione all'Organo Amministrativo. Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di prelazione il Socio sarà libero di vendere, nei tre mesi successivi, al prezzo da lui indicato, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo.

4. Qualora nella comunicazione sia indicato quale acquirente un socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. In caso di concorso le azioni offerte sono ripartite tra i soci accettanti in proporzione alle partecipazioni di cui sono tito-

lari.

Art. 9 Gradimento

1. Il trasferimento di azioni è in ogni caso subordinato alla natura giuridica del nuovo socio, che deve essere soggetto pubblico, e alla previa assunzione da parte dello stesso dell'impegno alla sottoscrizione della Convenzione di cui all'Art. 1, comma 2, della L.r. 27 gennaio 2009, n. 1.

Art. 10 Inefficacia

1. La cessione di azioni o di diritti di opzione attuato in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del presente Statuto è inefficace nei confronti della Società. Il cessionario non può essere iscritto nel Libro dei soci, non è legittimato al diritto del voto e dei diritti amministrativi e patrimoniali inerenti le partecipazioni e non può trasferire le azioni o i diritti acquistati con effetti verso la Società.

Art. 11 Recesso

1. I soci possono esercitare il diritto di recesso, con le modalità di cui agli artt. 2437 e segg. del C.C. e nei casi ivi previsti.

2. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato secondo quanto previsto dall'art.2437-ter del C.C..

Art. 12 Versamenti

1. I versamenti sulle azioni debbono essere effettuati nei

	tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo. A cari-	
	co dei Soci in ritardo rispetto ai tempi fissati decorre	
	l'interesse annuo nella misura del tasso legale, fermo re-	
	stando il disposto dell'Art. 2344 codice civile.	
	Art. 13 Obbligazioni e finanziamenti	
	1. La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni	
	al portatore o nominative.	
	2. I soci potranno mettere a disposizione della Società, per	
	consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, mezzi fi-	
	nanziari o somme di denaro, fruttifere o infruttifere, con	
	obbligo di rimborso da parte della Società, nel rispetto del-	
	le disposizioni vigenti.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 14 Competenze dell'Assemblea dei Soci	
	1. L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, delibe-	
	ra sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presen-	
	te Statuto.	
	2. In particolare l'Assemblea ordinaria, nel rispetto de-	
	gli indirizzi e degli obiettivi assegnati dai Soci pubblici	
	per i quali la Società opera, anche ai sensi di quanto stabi-	
	lito dall'Art. 1, comma 2 e dall'Art. 4 della L.r. 27 genna-	
	io 2009, n. 1:	
	a) approva il bilancio dell'esercizio;	
	b) approva ed autorizza ai sensi dell'Art. 2364 n. 5 codi-	
	ce civile il piano annuale delle attività, completo dei bud-	

	get previsionali, proposto dall'Organo Amministrativo ai sen-	
	si dell'Art. 23;	
	c) adotta i regolamenti interni con particolare riferimen-	
	to a quelli per l'organizzazione della struttura e del perso-	
	nale;	
	d) nomina l'Organo Amministrativo. Nel caso di Consiglio	
	di Amministrazione la nomina avverrà ai sensi della vigente	
	normativa ed in particolare del disposto dell'Art 7 della	
	L.r. 27 gennaio 2009, n. 1 s.m.i.;	
	e) determina il compenso dell'Amministratore Unico, del	
	Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministra-	
	zione tenendo conto della vigente normativa in materia per	
	le società a controllo pubblico. E' fatto divieto di corri-	
	spondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati	
	dopo lo svolgimento delle attività, nonché di corrispondere	
	trattamenti di fine mandato;	
	f) autorizza, ai sensi dell'Art. 2364 n. 5 codice civile,	
	l'Organo Amministrativo al compimento degli interventi	
	straordinari, intendendosi per tali tutti quelli non previ-	
	sti nel piano annuale approvato ai sensi della precedente	
	lettera b) e che comportino modifiche all'attività ivi pro-	
	grammata, ed in particolare i seguenti atti:	
	- la costituzione e la partecipazione a società, ivi compre-	
	sa la relativa cessione di quote;	
	- gli acquisti o le alienazioni di immobili, di diritti rea-	

	li immobiliari, di aziende e rami di azienda anche in affit-	
	to;	
	- le iscrizione di ipoteche su immobili sociali;	
	- gli impegni finanziari per la Società superiori al 30% del	
	patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;	
	g) nomina il Collegio sindacale ai sensi della vigente nor-	
	mativa ed in particolare del disposto dell'art 7 della L.r.	
	27 gennaio 2009, n. 1 s.m.i.;	
	g bis) nomina il revisore contabile o la società di revi-	
	sione ai sensi dall'art. 26, c. 6 del presente statuto;	
	h) determina il compenso del Presidente e degli altri mem-	
	bri del Collegio sindacale, nonché del revisore contabile o	
	società di revisione, tenendo conto della vigente normativa	
	in materia per le società a controllo pubblico.	
	E' fatto divieto di corrispondere ai membri del Collegio Sin-	
	dacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati	
	dopo lo svolgimento delle attività, nonché di corrispondere	
	trattamenti di fine mandato;	
	i) delibera sulla responsabilità degli amministratori e	
	dei sindaci.	
	3. L'Assemblea straordinaria delibera in ordine alle modifi-	
	che statutarie ivi comprese quelle aventi ad oggetto la ridu-	
	zione del capitale sociale in caso di recesso del socio e	
	nel caso in cui lo stesso risulti perduto per oltre un ter-	
	zo, nonché sullo scioglimento della Società, sulla nomina	

dei liquidatori, sulla sostituzione e sui loro poteri e sulle operazioni sulle proprie azioni di cui all'Art. 2358 codice civile.

4. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. E' esclusa la carica di Vicepresidente.

Art. 15 Convocazione dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale tenuto conto della struttura e dell'oggetto della società, e per l'approvazione del piano annuale di attività. L'Assemblea è altresì convocata quando vi sia la richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale, in tal caso la convocazione deve avvenire entro sette giorni dalla richiesta.

2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, che può essere convocata anche fuori della sede sociale, è presieduta dall'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età, o altra persona scelta dai soci presenti.

3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea. La convocazione potrà avvenire

nire tramite posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16 Diritto di intervento

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e che abbiano depositato nello stesso termine le loro azioni presso la sede sociale. E' ammesso il voto per corrispondenza. E' consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

2. I soci sono rappresentati in Assemblea da coloro che ne hanno la rappresentanza legale o da loro mandatari muniti di delega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare il diritto d'intervento anche per delega.

Art.17 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. Per la valida costituzione dell'Assemblea è necessaria la presenza di soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale dei presenti in Assemblea.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono assunte con il voto favorevole dei soci che risultino costituire i 2/3 del capitale sociale.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare da pro-

cesso verbale. Per la redazione del verbale il Presidente nomina un Segretario anche estraneo alla Società. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. Le copie, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente e dal Segretario.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 18 Organo Amministrativo

1. L'amministrazione della società è affidata, a scelta dell'assemblea, tenuto conto delle disposizioni normative in materia di società a controllo pubblico, al Consiglio di Amministrazione, composto da un massimo di 3 (tre) membri, ovvero all'Amministratore Unico.

2. Nel caso di Consiglio di Amministrazione lo stesso è nominato in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 27 gennaio 2009 n.1 e s.m.i. e nel rispetto della normativa sulle società a controllo pubblico.

3. Gli amministratori sono scelti tra persone che si trovino nella condizione e siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa sulle società pubbliche tempo per tempo vigente e non possono essere dipendenti delle amministrazioni socie.

In caso di dimissioni, morte o sopravvenuta incapacità di uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione da parte della Regione per i Consiglieri dalla stessa nominati, da parte dell'Assemblea ordinaria nel caso di consigliere no-

minato dalla stessa.

4. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, cessa l'intero Consiglio.

5. La nomina del Consiglio di Amministrazione e la sostituzione di alcuno dei suoi membri, da qualunque causa dipenda,

dovrà essere effettuata con modalità tali da garantire che

il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo)

dei componenti. Tale criterio si applica per almeno tre man-

dati consecutivi. Il tutto ai sensi di quanto disposto dalla

legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal D.P.R. 30 novembre 2012 n.

251.

Art. 19 Durata

1. L'Organo Amministrativo dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile. L'Assemblea può stabilire una durata inferiore.

2. I Consiglieri nominati in sostituzione scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 20 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e allorchè ne sia fatta richiesta da almeno due dei Consiglieri in carica o dal Collegio sindacale.

2. In deroga a quanto previsto al comma precedente le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche con la partecipazione degli aventi diritto in luoghi diver-

si, purchè sia assicurata, per teleconferenza, audio/video-

conferenza e comunque con l'ausilio di adeguate tecnologie,

in ogni momento, a tutti gli aventi diritto:

- la possibilità di identificazione reciproca;

- la possibilità di visionare, ricevere e trasmettere tutta

la documentazione connessa o afferente l'ordine del giorno,

con possibilità di esame contestuale;

- la partecipazione alla discussione e al diritto di voto.

Le riunioni del consiglio si considereranno, ove svolte in

tal modo, tenute nel luogo in cui si trovano il Presidente e

il segretario.

La verbalizzazione verrà effettuata dal Presidente con l'au-

silio di un segretario.

Art. 21 Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta

dal Presidente o da chi ne fa le veci, tramite fax e/o lette-

ra raccomandata da inviare almeno cinque giorni prima di

quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, con

telegramma e/o fax o email da inviare almeno due giorni pri-

ma a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo.

Art. 22 Validità delle riunioni, verbalizzazione

1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide

con la presenza e/o con la partecipazione anche per tele/au-

dio/videoconferenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In

caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano d'età.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare dal registro dei verbali. Per la redazione del verbale il Presidente nomina un segretario. Le deliberazioni sono convalidate con le firme del Presidente e del Segretario.

4. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico le determinazioni risultano da processi verbali che, trascritti sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione tenuto a norma di legge, vengono firmati dall'Amministratore e da un Segretario all'uopo incaricato.

Art. 23 Poteri dell'Organo Amministrativo

1. Nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi assegnati dai soci pubblici per i quali la Società opera ed in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, l'Organo Amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e compie tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi sociali.

2. L'Organo Amministrativo nomina il Direttore amministrativo.

3. L'Organo Amministrativo predispone, per ciascun esercizio finanziario, il progetto del piano annuale di attività da

	svolgere completo dei budget previsionali e lo trasmette ai	
	soci, che hanno facoltà di far pervenire le loro eventuali	
	osservazioni affinché l'Organo Amministrativo possa apporta-	
	re gli adattamenti prima di sottoporlo all'Assemblea dei so-	
	ci per l'approvazione, ai sensi e per gli effetti di quanto	
	previsto dalla Convenzione o Patto Parasociale. Il progetto	
	del piano annuale delle attività è predisposto sulla base	
	delle linee di indirizzo e degli obiettivi approvati dai So-	
	ci ai sensi dell'Art. 4 della L.r. 27 gennaio 2009, n. 1 ed	
	è redatto secondo quanto prescritto dalla Convenzione o Pat-	
	to Parasociale.	
	4. L'Organo Amministrativo, entro il 30 settembre di ogni e-	
	sercizio, trasmette ai Soci:	
	a) la relazione sul generale andamento della gestione e	
	sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria risul-	
	tante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua preve-	
	dibile evoluzione;	
	b) la relazione sullo stato di attuazione delle linee	
	strategiche e della organizzazione dei servizi e delle atti-	
	vità della società, contenute nel piano annuale di attività;	
	c) la relazione sulle operazioni di maggior rilievo rea-	
	lizzate che hanno contraddistinto l'andamento delle attività	
	della società e su quelle previste nel prosieguo dell'eserci-	
	zio finanziario.	
	5. Copia dei verbali delle sedute dell'Organo Ammini-	

strativo, una volta approvati, sono trasmessi ai soci.

6. Ai membri del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed il compenso stabilito dalla Assemblea dei soci con deliberazione.

Art. 24 Rappresentanza legale - Deleghe gestionali

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società sia di fronte a terzi che di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa. La firma sociale spetta al Presidente.

2. L'Organo Amministrativo, ove costituito in forma collegiale, può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni ad un solo consigliere di amministrazione, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei soci.

Al Consigliere investito di particolari incarichi spetta una remunerazione stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Art. 25 Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo ha la responsabilità della conduzione tecnico amministrativa della Società ed in particolare ha la diretta responsabilità nell'attuazione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea dei soci e può essere destinatario di deleghe da parte dell'Organo Amministrativo.

2. Il Direttore amministrativo è scelto tra persone che

siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 18 del presente Statuto e non si trovino in una delle situazioni impeditive dal medesimo indicate.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 26 Collegio sindacale e Revisione legale dei conti

1. - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci sono scelti tra persone che si trovino nella condizione e siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa sulle società pubbliche tempo per tempo vigente.

2. - E' riservata alla Regione Umbria, ai sensi dell'art. 7 L.R. 27 gennaio 2009 n. 1, la nomina di due componenti effettivi compreso il Presidente e di un Supplente. I rimanenti componenti del Collegio Sindacale, uno effettivo e uno supplente, sono eletti dall'assemblea dei soci.

3. - La nomina dei Sindaci effettivi e dei supplenti dovrà essere effettuata con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. Tale criterio si applica per almeno tre mandati consecutivi. Il tutto ai sensi di quanto disposto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

4. - Il Collegio dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili per una sola volta. Qualora venga a mancare un Sindaco effettivo nominato dalla Regione, subentra il Sindaco supplente nominato dalla Regione medesima. In

difetto il nuovo Sindaco viene nominato nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

I sindaci nominati in sostituzione scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

5. - E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

6. - La revisione legale dei conti, per espressa delibera assembleare, su proposta motivata dell'Organo di Controllo, è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

7. - L'incarico ha la durata di tre esercizi, salvo diversa determinazione dell'assemblea, ai sensi di legge, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo o ultimo esercizio dell'incarico.

8. - L'assemblea stabilisce i compensi del Collegio Sindacale ed il corrispettivo del Revisore contabile o della so-

cietà di revisione per l'intera durata dell'incarico all'atto della nomina o del conferimento dell'incarico.

9. - Il funzionamento del Collegio Sindacale, la nomina, la revoca, la cessazione, la sostituzione e la decadenza dei suoi membri, le cause di ineleggibilità o di decadenza del revisore contabile o della società di revisione, ove non previsto dal presente Statuto, sono regolate dalla legge.

BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 27 Esercizio sociale

1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del Bilancio di esercizio ai sensi degli Artt. 2423 e segg. codice civile.

3. L'Organo Amministrativo non appena deliberata la proposta di bilancio la mette a disposizione dei soci, unitamente ad una relazione sulla gestione, almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea di approvazione del bilancio. Resta fermo quant'altro previsto dall'art. 2429 c.c..

4. Copia del Bilancio di esercizio corredata da una relazione sulla gestione è inviata, entro trenta giorni dall'approvazione, alla Giunta Regionale ai sensi dell'Art. 4 della legge regionale 27 Gennaio 2009, n. 1.

Art. 28 Ripartizione degli utili d'esercizio

1. Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno ripartiti nel seguente modo:

a) il cinque per cento al fondo di riserva legale fino a quando questo non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il dieci per cento a riserva speciale facoltativa;

c) la rimanenza secondo le determinazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 29 Organizzazione

1. La Sviluppumbria S.P.A., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2010, in relazione alla differente natura delle funzioni esercitate deve attuare una distinta evidenziazione gestionale e contabile in relazione alle poste patrimoniali afferenti specifici soci e categorie patrimoniali.

1. Le funzioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare sono oggetto di distinta evidenziazione ed organizzazione.

CONTROLLO DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI

Art. 30 Diritti di controllo dei soci pubblici

1. Ai fini del diritto di controllo da parte dei soci, i medesimi, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli del presente Statuto, hanno il diritto di chiedere informazioni in merito alla gestione delle singole attività esercitate dalla Società e a richiedere ogni atto ritenuto rilevante ai fini della gestione.

2. L'Organo amministrativo cura la trasmissione dei dati richiesti ai sensi del precedente comma.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 32 Controversie

1. Per ogni e qualsiasi vertenza tra Soci e la Società ed i Soci tra loro resta convenuta la competenza del Tribunale di Perugia.

Art. 33 Rinvio e disposizioni finali

1. Si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, della L.r. 27 Gennaio 2009, n. 1 relative all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci.

2. Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto verranno altresì osservate le disposizioni di legge.

Firmato: Michela Scieurpa

" : Piergentile Corneli Notaio

